

## **A.M.I.C.O. SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE**

### **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI RISTORNI (art. 2521 c.c.)**

#### **Articolo 1 – Scopo e oggetto del regolamento**

Il primo comma dell'art. 2545-sexies del codice civile, stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Il presente regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all'art. 18 dello Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristorno spettante ai Soci Lavoratori in applicazione del citato articolo del codice civile e nel rispetto dell'art. 3, comma 2, lett. b) della Legge 3 aprile 2001, n. 142, costituente normativa speciale in materia.

Il ristorno non sarà erogato al Socio Lavoratore che, nel corso dell'esercizio di riferimento, sia incorso nella applicazione di una delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL di settore o da Regolamenti aziendali disciplinari, ad eccezione del richiamo verbale, del richiamo scritto e della multa, o al Socio Lavoratore autonomo a cui sia stato contestato qualsivoglia inadempimento contrattuale.

#### **Articolo 2 – Natura del ristorno**

Il ristorno ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione/compenso aggiuntivo per il Socio Lavoratore, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la cooperativa.

Il Socio Lavoratore, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, contribuendo alle economie interne che aiutano a determinare il risultato dell'esercizio.

Il ristorno cooperativo costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della cooperativa.

Il ristorno, come diritto al beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei Soci Lavoratori, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i Soci Lavoratori, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi.

Il diritto al ristorno nasce in capo al Socio Lavoratore solo e nella misura in cui l'Assemblea deputata all'approvazione del bilancio di esercizio deliberi - su proposta del Consiglio di Amministrazione formulata nel progetto di bilancio - l'attribuzione di somme a tale titolo

#### **Articolo 3 – Limiti alla distribuzione dei ristorni**

Può farsi luogo a ripartizione di somme a titolo di ristorno solo in presenza di un utile di esercizio e comunque a condizione che da tale attribuzione non derivi una perdita alla Società.

La ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i Soci e determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali in atto.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma secondo, lett. b), della Legge 3 aprile 2001 n. 142, è fatto divieto alla cooperativa di distribuire ristorni in misura superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi corrisposti al socio lavoratore, considerando come tali i trattamenti economici determinati, per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, dal Regolamento interno della cooperativa *ex lege* 142/2001.

#### **Art. 4 - Modalità di determinazione dell'importo del ristorno**

Il Consiglio di Amministrazione, concluse le registrazioni contabili di chiusura del conto economico dell'esercizio, ed in presenza di tutte le condizioni di legge, determinerà annualmente l'ammontare dell'eventuale ristorno complessivo massimo disponibile per i Soci Lavoratori da proporre in Assemblea Soci.

Il ristorno è ripartito tra i Soci Lavoratori in forza ed iscritti al libro Soci al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il bilancio.

Le modalità di erogazione del ristorno ai Soci Lavoratori potranno essere decise, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, nelle seguenti forme e nei limiti della normativa fiscale in vigore:

- imputazione a quota sociale, laddove la stessa non risulti ancora integralmente versata
- integrazione della retribuzione/compenso spettante al Socio

Le somme destinate dall'Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate, saranno devolute alla Riserva Straordinaria.

#### **Articolo 5 – Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sull'entità e sulle modalità di determinazione dei ristorni, in base alla proposta formulata dall'organo amministrativo nel progetto di bilancio.

L'Assemblea dei Soci può deliberare specifiche modalità e termini di pagamento dei ristorni, in conseguenza di particolari esigenze economiche e finanziarie della cooperativa.

#### **Articolo 6 – Criteri di distribuzione**

La ripartizione dei ristorni deve essere effettuata sulla base della quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci operatori con la cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c. e dell'articolo 18 dello Statuto sociale.

Tali criteri possono essere variamente combinati tra loro, anche in considerazione delle diverse tipologie di rapporti di lavoro presenti in cooperativa e disciplinati nel Regolamento interno *ex lege* 142/2001, purché sia in ogni caso rispettato il principio di parità di trattamento dei soci, previsto dall'articolo 2516 c.c.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi e/o combinati tra di loro):

- le ore lavorate ed effettivamente retribuite nel corso dell'anno;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività

Stante ciò, il ristorno sarà calcolato in proporzione ai compensi spettanti ai soci.

A tal fine sarà utilizzato, alternativamente:

- a) l'imponibile fiscale;
- b) l'imponibile previdenziale.

#### **Articolo 7 – Disciplina di riferimento**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge e allo Statuto.

#### **Articolo 8 – Approvazione del regolamento, decorrenza**

Il presente regolamento per l'assegnazione dei ristorni approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2023 e si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all'esercizio 2022.